



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 11

CODICE ENTE 10869

del 27.04.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **APRILE** alle ore 21:00 Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1) GRASSI | GIANNI |
| 2) CHIMINAZZO | PATRIZIA |
| 3) CHIMINAZZO | LUCIANO |
| 4) ZEN | MARCO |
| 5) COMUNIAN | CHIARA |
| 6) PANCERA | GIUSEPPE |
| 7) SOMENZI | GIOVANNI |
| 8) OMETTO | LUIGINA SIMONA |
| 9) CANTONI | MARISA |
| 10) ARIOTTI | ALBERTO |
| 11) GHIDETTI | CRISTINA |
| 12) BROCCAIOLI | BARBARA |
| 13) TEMPORIN | CLAUDIO |

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Presenti: 12 Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Reggente Dott.ssa Sabina CANDELA, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Gianni GRASSI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto iscritto posto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione dell'argomento da parte del vicesindaco;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle norme concernenti la disciplina della I.U.C., limitatamente per le componenti IMU e TASI, fermo restando le norme riguardanti la TARI;

PREMESSO che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 3, comma 5 quinquies, del D.l. n. 228/2021, come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

CONSIDERATO CHE:

- l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

- con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) per il periodo regolatorio 2018 - 2021;
- con Deliberazione 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022 -2025;

RICHIAMATO l'art.54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art.1, comma 683 della L. n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato dalle norme, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTA la Consultazione 11 maggio 2021 196/2021/R/rif "Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";

VISTA la Consultazione 02 luglio 2021 282/2021/R/rif "Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR -2) - Orientamenti finali";

VISTA la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

CONSIDERATO che l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2020;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario indica l'applicazione, in riferimento al metodo di calcolo delle tariffe, di quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le conseguenti modalità di attribuzione dei costi e che il Comune di Rodigo ha utilizzato, sino all'anno 2020, una diversa metodologia di calcolo delle tariffe;

CONSIDERATO che a partire dall'anno 2021 il Comune di Rodigo ha avviato la fase di allineamento alle modalità di calcolo delle tariffe rispetto a quanto previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 27/12/2013 n. 147 e dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che all'articolo 7 della Deliberazione 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il Piano economico finanziario per il periodo 2022 - 2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/2021, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), in applicazione della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs n. 116/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale che precede la presente n. 10 di questa stessa seduta, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo al periodo regolatorio 2022-2025, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. il quale definisce il valore delle entrate tariffarie massime applicabili per l'anno 2022, nel rispetto del limite massimo di crescita, per un valore totale di €. 427.297,00;

CONSIDERATO, nell'ottica di un processo di allineamento delle procedure di attribuzione delle tariffe TARI al contesto socio-economico dei territori circostanti, di ripartire il gettito tariffario per €. 314.063,00 (73,5%) sulle utenze domestiche e per €.113.234,00 (26,5%) sulle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che, nel procedimento di definizione delle tariffe, sono stati adottati i coefficienti di produzione di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e, per calmierare l'impatto delle rimodulazioni tariffarie su alcune categorie di utenze non domestiche, ci si è avvalsi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 652 della Legge 27/12/2013 n. 147 che prevede che:

- "il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti"
- "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del citato regolamento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento";

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2022 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche (Allegato "A");

VISTO il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/12/2021, e le successive variazioni approvate nel corso del corrente esercizio;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

VISTO il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Broccaioli, Temporin, Ariotti, Ghidetti), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 1) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, risultanti nel prospetto allegato (Allegato "A"), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della Deliberazione ARERA 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif;
- 3) **DI FISSARE** al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
- 4) **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 6) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, attesa l'urgenza di applicare la tariffazione sui rifiuti, con separata votazione: favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Broccaioli, Temporin, Ariotti, Ghidetti) espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione C.C. n. 11 del 27/04/2022 ad oggetto:

DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 27.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Emiliano BONATTI

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 27.04.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Elena FURLANI



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Dott. Gianni Grassi

IL SEGRETARIO REGGENTE

F.to Dott.ssa Sabina Candela

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno 10/05/2022 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

F.to IL SEGRETARIO REGGENTE

F.to Dott.ssa Sabina Candela

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 20/05/2022

Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell' art.134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO REGGENTE

F.to Dott.ssa Sabina Candela

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO REGGENTE

Dott.ssa Sabina Candela
